Sentenza n. 219/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo Referendario
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto, iscritto al n. 23099 del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 39341 reso dall'agente contabile Umberto Sposato per la gestione delle attività di riscossione delle casse cup e prestazioni presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza per l'esercizio finanziario 2016

agente contabile, non costituito

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio

Nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, data per letta, con il consenso delle parti presenti la relazione del Giudice relatore, Primo Referendario Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile né l'Amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con le relazioni del 5 ottobre 2021, nn. 292, 294, 295, 297, 300, 304, rese ai sensi dell'art. 145 CGC, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio i conti giudiziali nn. 39336, 39338, 39339, 39341, 39344 resi da Francesco

Pichierri (conti 39336 e 39339) e Sposato Umberto (conti 39338, 39341, 39344), in qualità di agenti contabili (cassieri CUP) dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani INRCA - IRCCS per gli esercizi dal 2013 al 2018.

La vicenda trae origine dall'ordinanza n. 88 dell'8 giugno 2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, la quale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 cgc, la propria incompetenza territoriale a favore di questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria relativamente ai conti degli agenti contabili Francesco Pichierri, Giovanni Salerno e Umberto Sposato, ordinando la trasmissione degli atti alle competenti Sezioni. Sotto altro aspetto, il Giudice relatore della Sezione Giurisdizionale per le Marche nella propria relazione ex art. 145 c.g.c., aveva altresì rappresentato che tutti i conti giudiziali depositati risultavano in formato pdf, in copia e senza attestazione di conformità all'originale.

2. Alla luce di quanto esposto, il Magistrato istruttore dei conti presso questa Sezione Giurisdizionale per la Calabria, ha ritenuto necessario che il Collegio si esprimesse in ordine alla sussistenza della propria competenza per l'esame del conto giudiziale. Pertanto, con ordinanza presidenziale è stata fissata per la discussione dei giudizi di conto l'udienza del 08/03/2022.

In esito all'udienza dell'8 marzo 2022, con **sentenza n. 69/2022** questa Sezione Giurisdizionale ha dichiarato la competenza territoriale e ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell'esame sui conti.

3. Con **relazione n. 297/2021/1** del 27 marzo 2024 è stato nuovamente rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale conto giudiziale n. 39341 reso dall'agente contabile Umberto Sposato per la gestione delle attività di riscossione delle casse cup e prestazioni presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza per l'esercizio finanziario 2016.

La predetta relazione rileva che il conto giudiziale è stato depositato presso la competente Segreteria di questa Sezione in data 22.7.2021, a mezzo applicativo SIRECO.

In allegato al conto giudiziale sono stati, altresì, trasmessi:

• la determina del direttore generale n. 275 del 17.7.2017 ad oggetto "approvazione della parificazione del conto giudiziale delle casse cup e prestazioni per l'esercizio 2016";

• la determina del direttore generale n. 183 del 3.5.2017 ad oggetto "individuazione e nomina degli agenti contabili";

• la determina del direttore generale n. 152 del 6.4.2017 ad oggetto "approvazione regolamento per la riscossione delle entrate";

• la deliberazione della giunta regione marche n. 213 del 13.3.2017 ad oggetto "regolamento per la riscossione delle entrate da parte degli enti del SSR".

A conclusione dell'ampia fase interlocutoria, meglio dettagliata in relazione, riferisce l'Istruttore che:

• relativamente alla fase della riscossione, per il periodo dal 1.1.2016 al 30.9.2016 vengono prodotti i riepiloghi mensili delle riscossioni che riportano la data dell'operazione, il numero delle fatture emesse, l'importo parziale delle fatture e l'importo totale riscosso nel mese, per il periodo da 1.10.2016 al 31.12.2016 viene prodotto il registro di cassa o giornale di cassa, strutturato per colonna riporta la "data", la "modalità di pagamento" il "tipo di documento fiscale emesso", "anno e numero del documento fiscale", "intestatario", "importo riscosso" ed infine i totali parziali distinti tra i vari servizi (libera

professione, prestazione amministrativa, SSN) e le varie modalità di riscossione (H in contanti, S con pos, C carta di credito, B conto corrente) e quindi il totale generale;

• relativamente alla fase dei riversamenti in tesoreria, vengono prodotte le copie degli ordini di bonifici disposti inizialmente presso la Banca di Credito Cooperativo Banca Brutia filiale di Cosenza, poi Banca Sviluppo filiale di Cosenza, a favore del beneficiario INRCA Via S. Margherita 5 Ancona presso la Nuova Banca delle Marche spa filiale di Ancona, sono in tutto 33, regolarmente quietanzate, ciascuna indica il mese degli incassi che vengono versati, la data del versamento e il numero del bonifico, l'importo, la causale "sede di Cosenza incassi mese gennaio", l'ordinante INRCA Via S. Margherita 5 Ancona e il beneficiario INRCA Via S. Margherita 5 Ancona.

Nell'esame di merito, svolto sulla base dei dati esposti nel conto giudiziale e di quelli risultanti dalla documentazione amministrativo-contabile trasmessa, secondo l'Istruttore sarebbero rilevabili delle discordanze sia nei totali delle riscossioni, sia nei totali dei versamenti che indurrebbero a prospettare due ipotesi di ammanco, diversamente quantificabile a seconda che si tengano in considerazioni i dati esposti nel conto giudiziale(ammanco € 271,33) ovvero i dati ricavati dal giornale di cassa(€ 271,33).

2. Con **decreto presidenziale n. 86/2024 del 29 marzo 2024** è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio di conto in esame per il giorno 18 settembre 2024. Con decreto Presidenziale di pari data veniva nominata relatrice del conto la dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. L'Istituto INRCA ha depositato memoria difensiva in data **27 agosto 2024**.

La memoria in merito ai rilievi formulati ha rappresentato che:

1. per il periodo 01/01/2016-30/09/2016 l'ammontare degli incassi è pari ad €. 83.797,80 (all. da n. 1 a n. 9) di cui € 78.728,05 incassi per contanti e € 5.069,75 incassi a mezzo POS

2. per il periodo 01/10/2016-31/12/2016 l'ammontare degli incassi è pari ad €. 22.169,92 di cui € 20.728,94 incassi per contanti e € 1.440,98 incassi a mezzo POS.

Pertanto, l'ammontare degli incassi (contanti e POS) per l'anno 2016 ammonterebbe complessivamente ad € 105.967,22 come da tabella riepilogativa allegata

3. Relativamente alla fase dei riversamenti in Tesoreria delle somme riscosse ha precisato che l'importo residuo da incassare al 31/12/2015, riportato nella voce "saldo iniziale" del conto giudiziale 2016, era di € 2.354,94 e non di € 2.309,55 come indicato. Tale importo sarebbe stato versato con bonifico del 05/01/2016.

Ha trasmesso un prospetto che evidenzia per singolo mese tutti i versamenti contanti effettuati in Tesoreria a fronte dei quali sono state emesse le reversali d'incasso.

4. All'**udienza del 18 settembre 2024**, data per letta, con il consenso delle parti presenti la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Sabrina Facciorusso, nessuno è comparso per l'agente contabile né l'Amministrazione. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, ha rassegnato le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° cgc, evidenziando che sussiste un ammanco nella gestione, dovuta al mancato riversamento di parte del riscosso.

Ha affermato, con riferimento alla ricostruzione del carico, che risultano acquisite

le ricevute e le fatture, ma l'ammanco è stato determinato prendendo come riferimento del carico il dato esposto sul conto e il dato esposto sul giornale di cassa, senza una ricostruzione dello stesso sulla base delle fatture e delle ricevute. Considerato che il dato del carico differisce da quanto risulta dal conto, da quello esposto sul giornale di cassa e da quello esposta dalle memorie depositate, ha affermato che si rende necessario un esame delle fatture e delle ricevute.

Ha quindi concluso per la rimessione del fascicolo al Magistrato istruttore affinché prosegua l'istruttoria.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva, in primo luogo, il Collegio che vi è prova in atti di come la relazione di irregolarità e il decreto di fissazione d'udienza siano stati regolarmente notificati all'agente contabile. La notificazione ha avuto luogo a mani proprie in data 18 aprile 2024. La notifica al contabile è pertanto regolare.

2. Nel merito, con la relazione di irregolarità n. 297/2021/1 il Magistrato istruttore del conto ha dato atto di una serie di irregolarità del conto giudiziale, sia formali (mancata corrispondenza tra i dati del conto e i dati del giornale di cassa), sia in termini di ammanco, che però è variamente quantificabile a seconda che si tengano in considerazione gli uni o gli altri dati. L'Istituto, costituendosi in giudizio, ha presentato memoria fornendo dati ulteriormente diversi.

2.1. Senz'altro coglie nel segno l'osservazione del Pubblico Ministero in udienza, il quale ha notato come una corretta ricostruzione degli importi e della gestione, a livello contabile, postuli necessariamente il calcolo degli importi di cui alle ricevute e delle fatture, e il successivo raffronto con i documenti già esaminati. In tal senso, ha chiesto che il conto sia rimesso all'Istruttore al fine del

completamento di detto esame.

2.2. Sennonché, rileva che il Collegio che il conto, a monte, presenta una criticità assorbente rispetto a tutti i già menzionati rilievi.

La stessa relazione dell'Istruttore rileva come il giornale di cassa, strutturato per colonna riporti – tra gli altri dati - anche il riferimento alle varie modalità di riscossione: H in contanti, S con pos, C carta di credito, B conto corrente. E tuttavia, i dati esposti nel conto concernono unicamente le riscossioni in contanti.

2.3. Occorre a tal proposito interrogarsi sulla portata e sull'interpretazione da assegnare all' espressione "maneggio di denaro", chiedendosi se debba optarsi per una ermeneutica intesa nel senso strettamente letterale di "materiale detenzione", oppure nel significato più esteso di "disponibilità di denaro", qualsivoglia sia la modalità utilizzata.

La questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. questa Sezione Giurisdizionale Sentenze/Ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e Sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. Giur. Toscana Sentenza n. 285/2017; Sez. Giur. Sardegna Sentenza n. 294/2018) concludendosi nel senso che debbono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse.

Il Collegio concorda pienamente con questa impostazione e ritiene, pertanto, che l'espressione "maneggio di denaro" vada intesa nel senso più ampio possibile, comprendente tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione venga effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant'altro). Ove così non fosse, del resto, rimarrebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro

pubblico.

Ed è appena il caso di rilevare come le modalità dematerializzate di pagamento stiano prendendo piede, in maniera crescente, a livello sociale, investendo tutti i settori economici, in molti casi fortemente incentivate – e talvolta finanche imposte – dal legislatore, ai fini della lotta all'evasione fiscale.

È dunque evidente che a tale realtà sociale - incisa sempre più frequentemente dalla dematerializzazione della moneta – deve conformarsi anche il giudizio di conto.

Diversamente opinando, lo si ribadisce, resterebbe eluso l'art. 610 del Regolamento n. 827/1923 il quale stabilisce l'obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno alla Corte dei conti "*il conto giudiziale della loro gestione*".

Per tali ragioni il conto giudiziale deve necessariamente essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione: il carico iniziale costituito dalle somme rimaste da riscuotere al termine dell'esercizio precedente, il carico assegnato nel corso dell'esercizio di riferimento e le somme da riscuotere alla fine dell'esercizio medesimo, qualunque sia stata la modalità di pagamento operata.

2.4. Nella specie, il giornale di cassa dà conto di svariate riscossioni effettuate in modalità elettronica, mentre il conto giudiziale espressamente elenca le sole "*operazioni effettuate in contanti*" (seconda colonna del conto) e l'"*importo incassi in contanti*" (terza colonna del conto).

In quanto tale il conto non rappresenta nella sua totalità la gestione, ma soltanto una parte di essa (ossia, per l'appunto, quella in contanti). Per tali ragioni il conto è improcedibile.

Viene da sé che la mancata nuova compilazione del conto, oggi dichiarato im-

procedibile, esporrà l'agente contabile all'esperimento del giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale *ex* artt. 141 e ss. cgc ovvero, in ultima istanza, alla compilazione d'ufficio del conto a spese del contabile medesimo.

3. Visto l'art. 31 comma 3° cgc, attesa la natura in rito della presente pronuncia, si ritiene sussistano giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame dichiara improcedibile il conto, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il giudice estensore — Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso — Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in data 15/10/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente